Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 2414

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 692.
Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università degli studi di Messina . . . . . Pag. 2414

LEGGE 13 giugno 1952, n. 693.
Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali. Pag. 2415

LEGGE 13 giugno 1952, n. 694.
Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 2418

LEGGE 18 giugno 1952, n. 695.
Modificazione al comma 5° dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, contenente provvedimenti a favore degli assuntori delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 2419

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1952.
Scioglimento del Consiglio comunale di Villadose (Rovigo) e nomina del commissario straordinario . Pag. 2419

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1952.
Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri, Scerni, Torino di Sangro e Villalfonsina del distretto di Vasto in provincia di Chieti . . . . Pag. 2420

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1952.
Misura della indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni della provincia di Genova . . . . Pag. 2420

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1952.
Determinazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per gli anni dal 1948 al 1952. Pag. 2421

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:
Provvedimento n. 325 del 30 giugno 1952 riguardante il prezzo degli antibiotici (penicillina e streptomicina). Pag. 2421
Provvedimento n. 326 del 30 giugno 1952. Prezzi di conferimento del grano di raccolto 1952 . . . Pag. 2421
Provvedimento n. 327 del 30 giugno 1952. Prezzi di cessione del grano all'industria molitoria. (Modifica al provvedimento n. 236 del 4 agosto 1950) . . . Pag. 2422
Provvedimento n. 328 del 30 giugno 1952 riguardante la esenzione dal pagamento sovraprezzo termico per energia impiegata nella produzione di vapore con caldaie elettriche. Pag. 2422

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2423
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 . . . . . Pag. 2423
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 . . . . Pag. 2423
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 2423

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . Pag. 2423

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . . . Pag. 2423

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2423

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Emancipazione del Lavoratore », con sede in Roma. Pag. 2424

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . . Pag. 2424

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Jelsi (Campobasso), Pomarico (Matera) e Laterza (Taranto) . . . . Pag. 2424

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ufficiale aggiunto di statistica di IV classe in prova (grado 13°), per il servizio meccanografico, nel ruolo ordinario della categoria d'ordine dell'Istituto centrale di statistica . . Pag. 2425

Ministero delle finanze:
Concorso a quarantasette posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dei Monopoli di Stato . . . Pag. 2425

Concorso a venticinque posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) rel ruolo del personale amministrativo dei Monopoli di Stato . . . . Pag. 2429

Corte dei conti: Graduatoria generale del concorso a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo B) della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 30 giugno 1950. Pag. 2434

Prefettura di Catania: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania . . . . Pag. 2434

Prefettura di Asti: Graduatoria del concorso ad un posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Asti . . . . Pag. 2435

Prefettura di Vicenza: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza . . . . Pag. 2435

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 4 LUGLIO 1952:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Leggi emanate dal Consiglio regionale (ottobre 1950-marzo 1952).

(3202)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 27 ottobre 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1952
registro Presidenza n. 59, foglio n. 72

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PINETTI Medardo fu Erminio e di Fiorino Ada, da Firenze, classe 1911, maggiore di fanteria (b) in s.p.e. partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con decisione e con fedeltà, partecipava alla lotta di liberazione dimostrando di possedere doti di organizzatore e di animatore. Raggiungeva, nella città di Modena e nelle zone della pianura emiliana facenti capo alla città stessa, elevati posti di responsabilità e di comando. In combattimento ed in circostanze di vita difficili e pericolose dava ripetutamente belle prove di fermezza, di capacità e di coraggio rendendo servizi particolarmente ed altamente apprezzati. — Zona di Modena, ottobre 1943 aprile 1945

(2537)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 692.

Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università degli studi di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Facoltà di economia e commercio, istituita presso l'Università degli studi di Messina con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 33, è riconosciuta statale a tutti gli effetti.

Art. 2.

I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di cinque.

Art. 3.

I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di sei posti di assistente e di due posti di subalterno.

Art. 4.

Il ruolo organico di gruppo *A* del personale delle segreterie universitarie di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con la legge 4 aprile 1950, n. 224, s'intende aumentato di un posto di primo segretario (grado 9°).

Il ruolo organico di gruppo *C* del personale delle segreterie universitarie s'intende aumentato di un posto di applicato (grado 12°).

Art. 5.

Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facoltà competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facoltà di economia e commercio della Università di Messina, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-*A*, è riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facoltà col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, che riguardano il personale assistente delle Università.

Art. 6.

L'Università di Messina verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, di segreteria e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti,

Art. 7.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato alla Università di Messina sarà aumentato della somma di lire 3.000.000.

Alla spesa sopraindicata, che graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto, verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000 di cui all'art. 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

L'accennata riduzione di lire 3.000.000 inciderà sullo stanziamento del capitolo n. 275, compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Art. 9.

E' riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi di laurea in economia e commercio svolti presso l'Università di Messina a decorrere dall'anno accademico 1948-49.

Art. 10.

Per effetto della presente legge il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, s'intende integrato all'articolo 2 con l'aggiunta della Facoltà di economia e commercio, all'art. 3 con l'aggiunta delle seguenti parole « Facoltà di economia e commercio 5 » e all'art. 6, ultimo comma, con l'aggiunta delle seguenti parole: « *g*) Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo 5 ».

Art. 11.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Messina, da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e commercio.

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un decennio e potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza s'intenderà senz'altro soppressa la Facoltà di economia e commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

LEGGE 13 giugno 1952, n. 693.

Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I.

Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali. Conferma in carica degli esattori e ricevitori provinciali per il decennio 1954 1963.

Art. 1.

I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali per il decennio 1943-1952 sono prorogati al 31 dicembre 1953: le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga.

Per l'anno 1953 si applica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 143.

Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1° gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963.

Art. 2.

Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1954-1963, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'art. 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1950 e 1951.

Tale disposizione è applicabile anche alle esattorie che, già soggette a soppressione ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono state, in applicazione dei provvedimenti successivi, confermate anche per il quinquennio 1948-1952.

Gli esattori, che si trovino nell'impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in

corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963 sulla base dell'aggio contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Art. 3.

Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti ed altri derivanti dalla carica di membri delle Assemblee regionali e non sia intervenuto, da parte del Ministro per le finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma.

Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinare dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Nel caso previsto al comma precedente, l'esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 4.

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata.

L'aumento sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non può essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento.

Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio può esser elevata sino all'8,50 per cento per il solo quinquennio 1954-58: per il quinquennio 1959-1963, l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1954-1958, salvo l'eccezione prevista nel quinto comma dell'art. 2 nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

Le esattorie, che al 28 febbraio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali.

Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata chiesta, o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati a norma del secondo comma dell'art. 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, anche indipendentemente da richiesta del Comune o del Consorzio.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata — quinquennio o decennio — del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il dieci per cento.

Art. 6.

Le norme degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, concernenti la facoltà di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima dell'aumento di aggio; la facoltà di negare la conferma quando l'aumento richiesto non risulti giustificato; la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio, si applicano anche ai ricevitori provinciali.

Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate al Ministro per le finanze, che emette i provvedimenti relativi sentiti il prefetto e l'Amministrazione provinciale.

Art. 7.

Il limite di un milione, previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni.

Art. 8.

Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria prevista circa la misura e le modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e le disposizioni circa la riduzione della misura della cauzione valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1954-1963.

Il Ministro per le finanze stabilirà con propri decreti quali istituti ed enti sono autorizzati ad emettere polizze fideiussorie.

Art. 9.

L'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunciata dal prefetto su proposta del competente Ispettorato del lavoro.

TITOLO II.

MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI

Art. 10.

I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze con propri decreti:

a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli enti esattori;

b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro.

c) fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

Art. 12.

La meccanizzazione dei ruoli è effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dall'Amministrazione finanziaria e può da questa essere affidata in concessione a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto del Consorzio.

Alla concessione del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede con proprio decreto il Ministro per le finanze.

Art. 13.

Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:

a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria;

b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;

c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico — al netto degli aggi — iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;

d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;

e) con il provento di cui all'articolo seguente.

Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere *a*) e *b*) è determinato dall'Amministrazione stessa.

Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'art. 12, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere *a*) e *b*) è stabilito con deliberazione del Consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente.

Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonchè gli stampati occorrenti.

Art. 14.

A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1953, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata è devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

Art. 15.

Il Ministero delle finanze ha la vigilanza sul Consorzio. Quando ricorrano gravi inadempienze od irregolarità, esso può disporre, con proprio decreto motivato, la decadenza degli organi del Consorzio e la nomina di un commissario per la gestione o la liquidazione.

Art. 16.

Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli, è dovuto al Consorzio un compenso nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Consorzio medesimo.

Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso è determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria el il Consorzio.

Art. 17

Nel caso di mancato pagamento, da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 13, e di mancato versamento al Consorzio del contributo indicato alla lettera *c*) dell'articolo stesso, il Ministero delle finanze può, per il loro recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2% (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennità di mora del 5% (cinque per cento) a favore dello Stato o del Consorzio.

Art. 18.

Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con più di tre cifre decimali, essa è applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non supera il quattro, ed in eccesso dal cinque in su.

La differenza in più o in meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri enti impositori oltre lo Stato: dell'ente impositore che ha il carico più elevato, quando, fra più enti impositori, non figura lo Stato.

Art. 19.

Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto d'ufficio per ogni notizia di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione, si applica l'art. 326 del Codice penale.

Art. 20.

Per le vertenze, che dovessero sorgere tra enti impositori e Consorzio circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui al precedente art. 12 ed, in genere, per quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio stesso, sono applicabili le norme dell'art. 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Scelba

Visto, *il Guardasigilli* Zoli

LEGGE 13 giugno 1952, n. 694.
Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Catania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La Facoltà di agraria, istituita presso l'Università degli studi di Catania con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 34, è riconosciuta statale a tutti gli effetti.

Art. 2.

I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di sei.

Art. 3.

I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di otto posti di assistente, quattro posti di tecnico e otto di subalterno.

Art. 4.

Il ruolo organico di gruppo *A* del personale delle segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, è integrato di un posto di segretario capo di 2ª classe, grado 8°.

Art. 5.

Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facoltà competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Facoltà di agraria dell'Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-*A*, è riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facoltà, col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, che riguardano il personale assistente delle Università.

Art. 6.

L'Università di Catania verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti corrisposti dallo Stato medesimo al personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico e subalterno che copre i posti ad essa assegnati, ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 7.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52, il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato alla Università di Catania sarà aumentato della somma di lire 3.000.000.

Alla spesa sopraindicata che graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000, di cui all'art. 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1166, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

L'accennata riduzione di lire 3.000.000 inciderà sullo stanziamento del capitolo 275 compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Art. 9.

E' riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso l'Università di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1947-48.

Art. 10.

Per effetto della presente legge il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1438, è integrato all'art. 2 con l'aggiunta della Facoltà di agraria e, all'art. 3, con l'aggiunta delle seguenti parole: Facoltà di agraria: posti di ruolo n. 6.

Art. 11.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Catania, e da approvare con decreto Presidenziale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di agraria.

La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e può esser rinnovata per egual periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza resta senz'altro soppressa la Facoltà di agraria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 18 giugno 1952, n. 695.

Modificazione al comma 5° dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, contenente provvedimenti a favore degli assuntori delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Il comma quinto dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° aprile 1949;

« La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'art 4, classificate nella 1ª categoria del gruppo *C*, è stabilita in misura pari allo stipendio, ridotto del venti per cento, degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, aventi ugual numero di anni di servizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

De Gasperi — Malvestiti — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1952.

Scioglimento del Consiglio comunale di Villadose (Rovigo) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nell'Amministrazione del comune di Villadose (Rovigo) — sorta dalle elezioni del 27 maggio 1951 — si è, da tempo, delineata una situazione del tutto anormale per la crescente ostilità da parte della maggioranza dei membri del Consiglio e della Giunta municipale nei riguardi del sindaco, signor Antonio Moretto, la cua azione, rettilinea ed imparziale, ha deluso le aspettative e frustrato gli intendimenti faziosi ed illegalitari della suddetta maggioranza.

Che tale ostilità sia stata determinata unicamente da acceso spirito di parte è dimostrato dal fatto che essa si è, in modo particolare, accentuata a causa della linea di condotta — sotto ogni aspetto esemplare — seguita dal predetto amministratore durante l'alluvione che nell'inverno scorso ebbe a colpire duramente anche il comune di Villadose.

Sta di fatto che il solo addebito al riguardo mosso al sindaco dal gruppo di maggioranza — i cui membri, di fronte al pericolo incombente, si erano affrettati, nella quasi totalità, ad abbandonare il paese — è stato quello di essersi, in tale grave emergenza, rifiutato di seguire le direttive della loro fazione — volte a sfruttare la situazione per fini politici o personalistici — collaborando, invece, attivamente con le autorità governative nell'organizzazione delle opere di soccorso e di assistenza ai sinistrati.

In conseguenza di quanto sopra, la maggioranza consiliare, incurante degli interessi cittadini — che hanno, invece, trovato nel sindaco Moretto un tutore zelante ed imparziale — e al solo scopo di eliminare un ostacolo al perseguimento delle proprie finalità di parte, ha intensificato la sua azione di sistematico sabotaggio dell'opera del capo della civica azienda per indi addivenire, sia pure per vie illegali, alla di lui sostituzione.

Ad iniziativa della Giunta municipale è stata, infatti, presentata una proposta di revoca del sindaco che, però, in sede consiliare, veniva dal sindaco stesso — quale presidente della assemblea — dichiarata improcedibile, non essendo state osservate dai proponenti le forme tassativamente prescritte dalla legge.

Ma i consiglieri della maggioranza — nonostante il richiamo, da parte del segretario comunale, al rispetto della legge e sebbene il sindaco avesse dichiarato sciolta la seduta, allontanandosi con i consiglieri di minoranza — non esitavano ad approvare la irrituale proposta e, subito dopo — ad onta dei rilievi del segretario circa la mancanza dello speciale numero legale — ad eleggere il sindaco, nella persona di un consigliere noto alla cittadinanza quale elemento fazioso ed intollerante.

Tale patente manifestazione, da parte della maggioranza consiliare, di dispregio della legalità, al solo fine di colpire, per motivi del tutto estranei agli interessi del civico ente, un amministratore che riscuote localmente largo credito, provocava nel folto pubblico che aveva seguito lo svolgimento della seduta una viva, sfavorevole reazione che, senza il pronto intervento dei carabinieri — presenti nella sala delle adunanze — avrebbe degenerato in gravi disordini.

Considerato, pertanto, che l'azione della maggioranza consiliare del comune di Villadose, oltre a pregiudicare — in un momento particolarmente critico per il Comune — il regolare funzionamento della civica Amministrazione, ha posto localmente le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico, il Prefetto di Rovigo ha provveduto alla sospensione di quel Consiglio comunale e ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nella specie, ricorrono gli estremi della norma suddetta, è stato predisposto l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Villadose.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V Ill.ma — si provvede, altresì, alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune predetto, nella persona del dott. Ignazio Mongini, vice segretario di prefettura.

Roma, addì 13 giugno 1952

Il Ministro: Scelba

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il gruppo di maggioranza del Consiglio comunale di Villadose (Rovigo), con la sua azione informata ad acceso spirito di parte ed a criteri di illegalità, oltre a pregiudicare seriamente il regolare funzionamento della civica azienda, ha determinato in quel Comune le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che, pertanto, ricorrono, nella specie, gli estremi per far luogo allo scioglimento di quella rappresentanza elettiva;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villadose (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ignazio Mongini, vicesegretario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

SCELBA

(2954)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri, Scerni, Torino di Sangro e Villalfonsina del distretto di Vasto in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri, Scerni, Torino di Sangro e Villalfonsina, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vasto, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° settembre 1952, per i comuni di Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri, Scerni, Torino di Sangro e Villalfonsina, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Vasto, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1952
Registro Finanze n. 9, foglio n. 253. — LESEN

(3009)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1952.

Misura della indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei Comuni della provincia di Genova nel contesto elencati il costo dell'alimentazione risulta particolarmente elevato;

Che detti Comuni risultano collegati con il rispettivo capoluogo di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, e che possono quindi considerarsi formanti con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

Che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sottoelencati, l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni è fissata nella misura a fianco di ciascuno indicata, a decorrere dal 1° luglio 1951.

Provincia di Genova:

Avegno	105 %
Ceranesi	105 %
Mele	105 %
Sant'Olcese	105 %

Il presente decreto sarà pubblicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1952
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 248. — GRIMALDI

(3093)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1952.

Determinazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per gli anni dal 1948 al 1952.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I TRASPORTI E PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, concernente la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione iscritto al Fondo istituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

Vista la proposta del Comitato di vigilanza per la liquidazione degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Decreta:

Art. 1.

La misura percentuale complessiva di contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e del Fondo di integrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è fissata per gli anni dal 1948 al 1952 come segue:

anno 1948: 4,60 % della retribuzione, di cui il 2 % al Fondo di previdenza e il 2,60 % al Fondo di integrazione;

anno 1949: 18,10 % della retribuzione, di cui il 2 % al Fondo di previdenza e il 16,10 % al Fondo di integrazione;

anno 1950: 15,15 % della retribuzione, di cui il 2 % al Fondo di previdenza e il 13,15 % al Fondo di integrazione;

anno 1951: 15,81 % della retribuzione, di cui il 2 % al Fondo di previdenza e il 13,81 % al Fondo di integrazione;

anno 1952: 16,08 % della retribuzione, di cui il 2 % al Fondo di previdenza e il 14,08 % al Fondo di integrazione.

Art. 2.

Ai fini del conguaglio fra il contributo corrisposto dalle aziende o alle stesse addebitato per gli anni 1948, 1949, 1950 nella misura complessiva precedentemente stabilita nel 16,50 % e la nuova misura fissata per gli stessi anni con l'articolo precedente, è apportata una unica riduzione alla aliquota relativa all'anno 1951, la quale, tenuto conto delle differenze contributive degli anni precedenti, è fissata nella misura complessiva del 5,65 % della retribuzione ed è riportato in ragione del 0,50 % al Fondo di previdenza e del 5,15 % al Fondo di ripartizione.

Per la regolarizzazione dei rapporti contributivi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli anni 1948, 1949, 1950, gli eventuali interessi passivi saranno computati a carico delle aziende sul saldo risultante dai conguagli al 31 dicembre 1951.

Roma, addì 16 giugno 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

p. *Il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(3066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 325 del 30 giugno 1952 riguardante il prezzo degli antibiotici (penicillina e streptomicina)

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 325 del 30 giugno c. a., ha disposto quanto appresso:

ANTIBIOTICI

I prezzi di vendita al pubblico, a mezzo delle farmacie, dei seguenti antibiotici di qualsiasi marca e provenienza (nazionale ed estera) vengono fissati con decorrenza immediata, come appresso (imposta generale sull'entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore):

A) *Penicillina* (a modifica delle circolari numeri 160 del 26 marzo 1949, n. 210 del 21 gennaio 1950 e n. 320 del 30 aprile 1952).

cristallizzata, per fiala da 200.000 UO., L. 220; per fiala da 500.000 UO., L. 450; per fiala da 1.000.000 UO., L. 750;

ritardata con procaina sia in soluzione acquosa che oleosa, per fiala da 300.000 UO., L. 500; per fiala da 500.000 UO., L. 800; per fiala da 1.000.000 UO., L. 1300; per fiala da 1.500.000 UO., L. 1700; per fiala da 3.000.000 UO., L. 3000;

ad azione ritardata rinforzata, per fiala da 100.000 UO. crist. + 300.000 UO. c/procaina, L. 700; per fiala da 500.000 UO. crist. + 1.500.000 UO. c/procaina, L. 2800.

B) *Streptomicina e diidrostreptomicina* (a modifica delle circolari n. 234 del 14 luglio 1950 e n. 315 del 13 marzo 1952):

flacone da 1 grammo, L. 400;
flacone da 5 grammi, L. 1750.

(3137)

Provvedimento n. 326 del 30 giugno 1952
Prezzi di conferimento del grano di raccolto 1952

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 326 del 30 giugno 1952, ha adottato le seguenti decisioni relativamente ai prezzi da corrispondere ai conferenti all'ammasso per contingente del grano di raccolto 1952:

Grano tenero:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: L. 6800 al quintale;

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania: L. 7050 al quintale;

c) Italia insulare, Calabria e Lucania: L. 7300 al quintale.

I prezzi sono riferiti a grano tenero perfettamente sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, consegnato insaccato, franco piede magazzino dei «Granai del popolo», tela da rendere.

Grano duro:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: L. 7550 al quintale;

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania: L. 7800 al quintale;

c) Italia insulare, Calabria e Lucania: L. 8050 al quintale.

Grano Timilie, Duromarzuolo, Nero di Sicilia:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi e provincia di Grosseto: L. 7100 al quintale;

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania: L. 7350 al quintale;

c) Italia insulare, Calabria e Lucania: L. 7600 al quintale.

I prezzi sono riferiti a grano duro perfettamente sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1% di impurità reale, e 20% in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc. consegnato insaccato, franco piede magazzino dei «Granai del popolo», tela da rendere.

Nel caso che il grano da conferire abbia una percentuale di impurità superiore al 5% (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100%, i corpi non farinosi utilizzabili

al 70%, i corpi farinosi al 50%) il conferente dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto agli ammassi.

Nella tabella seguente sono fissate le maggiorazioni e le detrazioni da applicare ai prezzi dovuti ai conferenti per le effettive caratteristiche dei prodotti.

Abbuoni per differenze peso per ettolitro

Grano tenero (base kg. 75)		Grano duro e Timilie Duromarzuolo - Nero di Sicilia (base kg. 78)	
Peso per hl.	Maggiorazioni	Peso per hl.	Maggiorazioni
82	più 5,75 %	84	più 4,75 %
81	» 5,50 %	83	» 4,50 %
80	» 5 %	82	» 4 %
79	» 4 %	81	» 3 %
78	» 3 %	80	» 2 %
77	» 2 %	79	» 1 %
76	» 1 %		
75	Base	78	Base
	Detrazioni		Detrazioni
74	meno 1 %	77	meno 1 %
73	» 2 %	76	» 2 %
72	» 3 %	75	» 3 %
71	» 4 %	74	» 4 %
70	» 5 %	73	» 5 %

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso specifico rispetto a quello base dovranno essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

Eventuali conferimenti di grano avente un peso ettolitrico inferiore a kg. 75 per il tenero ed a kg. 78 per il duro dovranno essere autorizzati, previo esame di ogni singolo caso, direttamente dal Ministero agricoltura e foreste, su proposta dei competenti Ispettorati provinciali agricoltura, in relazione all'andamento stagionale. Comunque non deve essere accettato prodotto di peso ettolitrico inferiore rispettivamente a kg. 70 e kg. 73.

Abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi

Per i grani aventi un contenuto di impurità reale superiore all'1% verranno conteggiate le seguenti detrazioni:

a) 1% sul prezzo per ogni 1% di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

b) 0,70% sul prezzo per ogni 1% di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

c) 0,50% sul prezzo per ogni 1% di corpi farinosi (orzo, segale).

Abbuoni per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc.

a) tolleranza sino al 20% in percentuale assoluta;

b) 0,20% per ogni 1% eccedente il 20% e sino al 30%;

c) 0,30% per ogni 1% eccedente il 30% e sino al 50%.

Per percentuali superiori al 50% non è ammesso il conferimento.

Non deve essere accettato grano che presenti anche semplice traccia di tarlo, muffa, carie, carbonatura e che contenga semi di trigonella (fieno greco).

(3138)

Provvedimento n. 327 del 30 giugno 1952. Prezzi di cessione del grano all'industria molitoria. (Modifica al provvedimento n. 236 del 4 agosto 1950).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 327 del 30 giugno 1952, ha adottato la seguente decisione.

I prezzi di cessione all'industria molitoria del grano conferito all'ammasso e di quello importato dall'estero vengono fissati come appresso con decorrenza dal 1° luglio del corrente anno:

a) L. 7390 al quintale per il grano tenero, avente kg. 75 di peso per ettolitro e con tolleranza sino all'1% di impurità reale;

b) L. 8200 al quintale per il grano duro, avente kg. 78 di peso per ettolitro, con tolleranza all'1% di impurità reale e 20% in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc.;

c) L. 7800 al quintale per il grano Timilie, Duromarzuolo, Nero di Sicilia, avente kg. 78 di peso per ettolitro, con tolleranza sino all'1% di impurità reale e 20% in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc.;

d) i suddetti prezzi si riferiscono per grano ceduto a peso metrico effettivo, base caratteristiche, alle condizioni di merce insaccata, in tele del compratore, sana, leale, mercantile, resa disistivata franco ciglio veicolo molino.

e) nella tabella seguente sono fissate le maggiorazioni e le detrazioni, gli abbuoni da applicare sui prezzi dovuti dai molini per le effettive caratteristiche dei prodotti:

Maggiorazioni e detrazioni per differenze peso per ettolitro

Grano tenero (base kg. 75)		Grano duro e Timilie Duromarzuolo - Nero di Sicilia (base kg. 78)	
Peso per hl.	Maggiorazioni	Peso per hl.	Maggiorazioni
82	più 5,75 %	84	più 4,75 %
81	» 5,50 %	83	» 4,50 %
80	» 5 %	82	» 4 %
79	» 4 %	81	» 3 %
78	» 3 %	80	» 2 %
77	» 2 %	79	» 1 %
76	» 1 %		
75	Base	78	Base
	Detrazioni		Detrazioni
74	meno 1 %	77	meno 1 %
73	» 2 %	76	» 2 %
72	» 3 %	75	» 3 %
71	» 4 %	74	» 4 %
70	» 5 %	73	» 5 %

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenze peso specifico rispetto a quello base dovranno essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

Per i grani teneri aventi peso per ettolitro inferiore a 70 kg. e per i grani duri aventi peso per ettolitro inferiore a 73 kg. l'entità della detrazione rispetto al prezzo base sarà stabilita in sede di arbitrato.

Abbuoni per i corpi estranei farinosi e non farinosi

Per i grani aventi un contenuto di impurità reale superiore all'1% verranno conteggiati i seguenti abbuoni

a) 1% sul prezzo per ogni 1% di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

b) 0,70% sul prezzo per ogni 1% di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

c) 0,50% sul prezzo per ogni 1% di corpi farinosi (orzo, segale).

Abbuoni per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc.:

a) tolleranza sino al 20% in percentuale assoluta;

b) 0,20% sul prezzo per ogni 1% eccedente il 20% e sino al 30%;

c) 0,30% sul prezzo per ogni 1% eccedente il 30% e sino al 50%.

(3139)

Provvedimento n. 328 del 30 giugno 1952 riguardante l'esenzione dal pagamento sovraprezzo termico per energia impiegata nella produzione di vapore con caldaie elettriche.

Con provvedimento n. 328 del 30 giugno 1952 il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto quanto segue:

Facendo riferimento a quanto già consentito con il provvedimento n. 272 del 6 aprile 1951 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 10 aprile 1951), a decorrere dal 1° luglio 1952 e fino al 31 agosto c. a., è ripristinata la esenzione dal pagamento del sovraprezzo termico per l'energia elettrica utilizzata nei processi industriali elettrotermici stagionali per la produ-

zione di vapore, mediante caldaie elettriche di almeno 100 kw. di potenza utilizzanti energia elettrica prodotta con acqua di sfioro.

I distributori, che effettuano fornitura di energia elettrica per i processi di cui sopra, sono tenuti a farne denuncia al Comitato di gestione del Fondo conguaglio del sovraprezzo termoelettrico. La denuncia deve essere presentata entro 10 giorni dall'inizio di ciascuna fornitura, e deve contenere indicazioni del nome dell'utente, dello stabilimento al quale l'energia viene fornita, la potenza messa a disposizione, la data d'inizio e, ove possibile, la prevista durata della fornitura stessa.

(3140)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pelago (Firenze) di un mutuo di L. 1.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3069)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 14 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 6.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3070)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 3.867.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3071)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1952, registro n. 14 Interno, foglio n. 41, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavriglia (Arezzo) di un mutuo di L. 951.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3094)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1952, registro n. 16, foglio n. 45 Lavori pubblici, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Buonanno Ennio avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici 25 luglio 1951, con cui venne rigettata l'istanza 9 marzo 1951 presentata dal Buonanno al Ministero stesso per ottenere i benefici di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

(3037)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 18 giugno 1952, è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso la ricevitoria postale di Ganzirri (Messina), mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Messina a mezzo del circuito 6625.

(3099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	643,85
» Firenze	624,88	640,50
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,92	643,75
» Napoli	624,90	635,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	644 —
» Torino	624,92	642,50
» Trieste	624,91	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 3 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,25
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	66,20
Id. 5 % 1935	95,025
Redimibile 3,50 % 1934	72,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,95
Id. 5 % 1936	91,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,975

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	643,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro «L'Emancipazione del Lavoratore», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1952, la Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Emancipazione del Lavoratore », con sede in Roma, costituita con atto 10 giugno 1946 per notaio Francesco Ruggiero, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(3057)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Meloni Antonio fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mamoiada (Nuoro).
2. Il sig. Lenzu Enrico fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnesa (Cagliari).
3. Il sig. Cheri Giuseppe fu Salvatore Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro).
4. Il sig. Furcas Nicolò fu Gio.Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari).
5. Il sig. Cardia Simone fu Cesare è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selargius (Cagliari).
6. Il sig. Casula Luigi fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari).
7. Il sig. Lorrai Basilio fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro).
8. Il sig. Putzu Giovanni di Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Domusdemaria (Cagliari).
9. Il sig. Maxia Ernesto fu Enrico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari).
10. Il sig. Sanna Emanuele fu Basilio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bessude (Sassari).
11. Il sig. Caria Antonio Francesco fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari).
12. Il sig. Del Rio Giuseppe fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giave (Sassari).
13. Il sig. Pili Clemente fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaputzu (Cagliari).
14. Il sig. Budroni Antonio Luigi fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiaramonti (Sassari).
15. Il sig. Licheri Antonio fu Sebastiano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orgosolo (Nuoro).
16. Il sig. Sechi Salvatore fu Quirico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).
17. Il sig. Arru Antonio fu Antonio Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).
18. Il sig. Dore Nino fu Gavino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari).
19. Il sig. Spanu Giovanni fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dorgali (Nuoro).
20. Il sig. Manca Francesco fu Giuseppe Basilio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Atzara (Nuoro).
21. Il sig. Lai Giuseppe fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovatulo (Nuoro).
22. Il sig. Murtas Samuele di Giuseppe Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escolca (Nuoro).
23. Il sig. Tala Giovanni fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari).
24. Il sig. Atzeni Luigi fu Antonio Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3018)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Jelsi (Campobasso), Pomarico (Matera) e Laterza (Taranto).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Dispone:

1. Il sig. D'Amico Mario fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Jelsi (Campobasso).
2. Il sig. Agneta Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico (Matera).
3. Il sig. Pugliese Leonardo fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laterza (Taranto).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(3019)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ufficiale aggiunto di statistica di IV classe in prova (grado 13°), per il servizio meccanografico, nel ruolo ordinario della categoria d'ordine dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione 2 agosto 1951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 agosto 1951, con la quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ufficiale aggiunto di statistica di IV classe in prova (grado 13°), per il servizio meccanografico, nel ruolo ordinario della categoria d'ordine dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione 9 ottobre 1951, con la quale è stato provveduto alla proroga, a tutto il 10 novembre 1951, del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso;

Vista la deliberazione 10 dicembre 1951, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla stessa;

Delibera:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami citato nelle premesse:

1. Spagnoli Silvana — punti 157 —
2. Marocco Manlio — » 155,50
3. Turi Giovanni, ufficiale di complemento — » 152 —
4. Bordonaro Giuseppe — » 152 —
5. Billi Riccardo — » 150,50
6. Cafiero Francesco, nato il 16 aprile 1922 — » 150 —
7. Melloni Franco, nato il 22 gennaio 1928 — » 150 —
8. Vendoni Capitani Antonio, nato il 19 luglio 1924 — » 148,50
9. Delfini Carlo, nato il 21 febbraio 1930 — » 148,50
10. Della Rosa Piero, nato il 20 novembre 1922 — » 148 —
11. Ciampi Alberto, nato il 27 ottobre 1924 — » 148 —
12. Scaramuzzino Antonio, orfano eccidio fatti Mogadiscio, profugo d'Africa — » 147 —
13. Proietti Alvaro — » 147 —
14. Bucciarelli Vinicio, orfano di guerra — » 146 —
15. Carini Luciana — » 146 —
16. Capone Antonio, nato il 6 novembre 1926 — » 145,50
17. Calcaterra Lucio, nato il 5 aprile 1930 — » 145,50
18. Sernicola Mario, ex combattente — » 144 —
19. Galassi Aurelio, orfano di guerra — » 143 —
20. Pisani Lucia, nata il 18 novembre 1926 — » 143 —
21. Ripa Vittorio, nato il 7 ottobre 1928 — » 143 —
22. Frezza Fausto, ex combattente — » 142,50
23. Gambino Vito, profugo Tunisia — » 142,50
24. Macchia Claudio — » 142,50
25. Galassi Mario, profugo giuliano — » 142 —
26. Bernardi Pietro — » 142 —
27. Rose Francesco, orfano di guerra — » 141 —
28. Catalano Alfonso, coniugato — » 141 —
29. Armati Ido, ex combattente, orfano di guerra — » 136 —
30. Ferraris Di Celle Luigi, ex internato civile — » 136 —
31. Bellacicco Filippo, ex combattente — » 134 —
32. Massetti Gaspare, ex combattente — » 128,50

Roma, addì 24 giugno 1952

Il presidente: MAROI

(3087)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a quarantasette posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovùto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulle revisioni della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti o per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, che detta le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22035/12106 in data 24 marzo 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantasette posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dei Monopoli di Stato.

Al concorso non possono partecipare le donne nè coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nei Monopoli senza riportarvi l'idoneità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, oppure in scienze sociali e sindacali rilasciate dall'Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, che dovrà essere, in ogni caso, presentato nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e, fermo restando il limite massimo di età di anni 45, sono elevati:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938, ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10

La condizione del limite massimo di età non è richiesta

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il godimento dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il candidato può prescindere dall'invio della fotografia autenticata ove sia in possesso di libretto ferroviario o di altro documento di identità personale rilasciato da pubblica Amministrazione e ne abbia indicati gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ognuno dei successivi, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1 e 8 del presente articolo.

11. I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, dei vedovi, dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione dei benefici previsti dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il *certificato modello 69*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dai caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24 e quelli che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre idonea attestazione rilasciata dalle competenti autorità;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croci di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare a mezzo dello stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra.

q) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 4 nonchè quello di cui alla lettera *q*) del successivo art. 5 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto non oltre il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4 nonchè di quelli di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Amministrazioni diverse dal Monopolio ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova e munito dell'indicazione di tutte le caratteristiche del titolo stesso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°, da un professore di materie giuridiche e da un professore di materie economiche, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove che i candidati potranno sostenere.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale nonchè di una prova orale facoltativa di lingue estere, che avranno luogo nelle sedi e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale facoltativa di lingue estere sarà valutata separatamente fino ad un massimo di 10 punti per ciascuna lingua nella quale la prova stessa sarà sostenuta.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e da 1/30 del punto riportato in ognuna delle prove orali facoltative di lingue estere classificate con almeno 6/10.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso sarano nominati vice segretari in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita, e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Ai vincitori che saranno assegnati ad una sede diversa da quella della loro residenza, dopo la loro assunzione in servizio, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1952
Registro Monopoli n. 2, foglio n. 9. — MANCINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

Parte prima.

1. Diritto civile, diritto commerciale e nozioni di procedura civile.

Parte seconda.

1. Diritto amministrativo e costituzionale;
2. Nozioni di diritto penale.

Parte terza.

1. Economia politica. Scienza delle finanze. Sistema tributario dello Stato;
2. Nozioni di statistica. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. Legge organica sul monopolio dei tabacchi e sali (17 luglio 1942, n. 907).

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà in una conversazione pratica sulle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 15 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

(3073)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a venticinque posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico di dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero del tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore dal decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulle revisioni della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione di benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni 5 del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, che detta le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 22035/12106 in data 24 marzo 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *B* dei Monopoli di Stato.

Al concorso non possono partecipare le donne nè coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice ragioniere nei Monopoli senza riportarvi l'idoneità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di ragioniere e perito commerciale. Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti, conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32 dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, che dovrà essere, in ogni caso, presentato nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentunesimo.

Detto limite di età è elevato ad anni 36:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che a appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amministiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti devono riferirsi alla data del presente decreto, e, fermo restando il limite massimo di età di anni 45, sono elevati:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938, ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età è richiesta:

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il godimento dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficio sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti d Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il candidato può prescindere dall'invio della fotografia autenticata ove sia in possesso di libretto ferroviario o di altro documento di identità personale rilasciato da pubblica Amministrazione e ne abbia indicati gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ognuno dei successivi, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1 e 8 del presente articolo.

11. I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, dei vedovi, dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione dei benefici previsti dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 24, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale pensioni di guerra a nome del padre dei candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24 e quelli che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre idonea attestazione rilasciata dalle competenti autorità;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croci di guerra, i feriti di guerra, od i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni alta attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare a mezzo dello stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

q) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 6.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 4, nonchè quello di cui alla lettera *q*) del successivo art. 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltro il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto non oltre il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4 nonchè di quelli di cui all'art. 5 che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Amministrazioni diverse da quella dei monopoli ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova e munito dell'indicazione di tutte le caratteristiche del titolo stesso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) da tre funzionari dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 6° e da un professore di ragioneria presso un istituto tecnico.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove che i candidati potranno sostenere.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale nonchè di una prova orale facoltativa di lingue estere, che avranno luogo nelle sedi e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale facoltativa di lingue estere sarà valutata separatamente fino ad un massimo di 10 punti per ciascuna lingua nella quale la prova stessa sarà sostenuta.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e da 1/30 del punto riportato in ognuna delle prove orali facoltative di lingue estere classificate con almeno 6/10.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice ragioniere in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita, e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge. Ai vincitori che saranno assegnati ad una sede diversa da quella della loro residenza, dopo la loro assunzione in servizio, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1952
Registro Monopoli n. 2, *foglio n.* 21. — MANCINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima.

Istituzione di diritto civile e commerciale. Principii di diritto amministrativo.

Parte seconda.

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza.

Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie. Contabilità generale dello Stato.

Prove orali.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Principii di diritto costituzionale.
3. Principii di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
4. Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà in una conversazione pratica sulle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 15 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

(3074)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo B) della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 30 giugno 1950.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 19 luglio 1950, col quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 19 agosto 1950, con il quale è stato elevato il limite di età per la partecipazione al detto concorso nei confronti dei candidati invalidi di guerra ed è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle relative domande;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 giugno dello stesso anno, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la graduatoria di merito del concorso formata dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità degli atti e del procedimento seguito dalla Commissione anzidetta;

Visti l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; l'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; l'art. 20 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843; l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; l'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e le successive modificazioni ed estensioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, indetto col richiamato decreto 30 giugno 1950:

1. Pederzoli Italico	punti	19,166
2. De Nito Arturo	»	17,916
3. Cao Pinna Anna Maria, figlia di invalido di guerra	»	17,216
4. Petrocelli Giuseppe	»	17,216
5. De Martiis Esperia	»	17,016
6. Navone Tullio Maria	»	17,000
7. Erbetta Giovanni	»	16,650
8. Amoroso Francesco, dipendente ruolo Corte dei conti	»	16,583
9. Baffigo Giulio	»	16,583
10. Piemonte Giuseppe	»	16,416
11. Tilesi Ovidio	»	16,233
12. Verde Ferdinando	»	16,050
13. Mallardo Mario	»	16,000
14. Santini Elio, orfano di guerra	»	15,750
15. Agueci Michele, croce di guerra, combattente	»	15,750
16. Capasso Renato, combattente	»	15,750
17. Sgarra Arturo, combattente	»	15,583
18. Valenza Angelo	»	15,500
19. Domingo Ignazio, combattente	»	15,383
20. Fontana Lia Sebastiano, nato il 24 giugno 1923	»	15,333
21. Carra Mauro, nato il 1° dicembre 1927	»	15,333
22. Sasso Ciro, combattente	»	15,300
23. Perri Nicola, invalido di guerra	»	15,250
24. Magni Ugo, combattente	»	15,183
25. Urciuoli Carlo, figlio di invalido di guerra	»	15,166
26 Laccesaglia Nicolino	»	15,166
27. Pane Gennarino	»	15,133
28. Marino Renato, combattente	»	15,016
29. Ranaldi Adolfo, figlio di invalido di guerra	»	15,000
30. Goretti Alfredo, combattente	»	15.000
31. Sette Felice	»	15,000
32. Zacco Giorgio, orfano di guerra	punti	14,850
33. Molinari Augusto, combattente	»	14,750
34. Loiodice Michele	»	14,750
35. De Stefanis Raffaele, combattente	»	14,733
36. Branco Antonio, nato il 14 dicembre 1926	»	14,716
37. Andreocci Anna, nata il 1° agosto 1931	»	14,716
38. L'Occaso, Domenico, combattente	»	14,583
39. Castellazzo Ugo, profugo d'Africa	»	14,500
40. Boccardi Donato	»	14,500
41. Delfino Leonardo, combattente	»	14,433
42. De Petris Salvatore	»	14,416
43. Colapietro Tommaso	»	14,400
44. Fiorentino Giovanni	»	14,333
45. Colucci Giuseppe	»	14,250
46. Grassani Goffredo	»	14.116
47. Cessari Mario	»	14,100
48. Apicella Francesco	»	13,916
49. Nicolai Giorgio	»	13,833
50. Ranieri Francesco	»	13,000

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Pederzoli Italico
2. De Nito Arturo
3. Cao Pinna Anna Maria
4. Petrocelli Giuseppe
5. De Martiis Esperia
6. Navone Tullio Maria
7. Erbetta Giovanni
8. Amoroso Francesco
9. Baffigo Giulio
10. Piemonte Giuseppe
11. Tilesi Ovidio
12. Verde Ferdinando
13. Agueci Michele, comb.
14. Capasso Renato, comb.
15. Sgarra Arturo, comb.
16. Domingo Ignazio, comb.
17. Sasso Ciro, comb.
18. Perri Nicola, inv. guer.
19. Magni Ugo, comb.
20. Marino Renato, comb.
21. Goretti Alfredo, comb.
22. Molinari Augusto, comb.
23. De Stefanis Raffaele, comb.
24. L'Occaso Domenico, comb.
25. Castellazzo Ugo, profugo Africa

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine, i candidati:

1. Mallardo Mario
2. Santini Elio
3. Valenza Angelo
4. Fontana Lia Sebastiano
5. Carra Mauro
6. Urciuoli Carlo
7. Laccesaglia Nicolino
8. Pane Gennarino
9. Ranaldi Adolfo
10. Sette Felice
11. Zacco Giorgio
12. Loiodice Michele
13. Branco Antonio
14. Andreocci Anna
15. Boccardi Donato
16. Delfino Leonardo
17. De Petris Salvatore
18. Colapietro Tommaso
19. Fiorentino Giovanni
20. Colucci Giuseppe
21. Grassani Goffredo
22. Cessari Mario
23. Apicella Francesco
24. Nicolai Giorgio
25. Ranieri Francesco

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1952

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1952
Registro Presidenza n. 64, *foglio n.* 198. — FERRARI

(3072)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto n. 29698 del 19 luglio 1947, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Visto il decreto n. 11994 dell'11 marzo 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria in ordine di merito delle candidate che hanno raggiunto il voto minimo per la idoneità;

Visto il decreto n. 11995 dell'11 marzo 1952, con il quale si è provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;

Ritenuto che è sopravvenuta, nelle more dello svolgimento del concorso, la modifica della pianta organica del personale sanitario del comune di Santa Maria di Licodia, il quale, con deliberazione 16 ottobre 1949, n. 20, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 novembre 1950, ha fuso le due condotte ostetriche previste nella pianta stessa, già messe a concorso col suddetto decreto n. 29698 del 19 luglio 1947;

Che, pertanto, occorre modificare il succitato decreto numero 11995, assegnando l'unico posto di ostetrica condotta ora esistente nel comune di Santa Maria di Licodia alla candidata che secondo l'ordine della graduatoria approvata, ha indicato per prima, nell'ordine delle sue preferenze, una delle due condotte già preesistenti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Santa Maria di Licodia è attribuito alla concorrente Leotta Maria.

Conseguentemente, la candidata Bonnici Concetta è esclusa dall'elenco delle candidate che il decreto prefettizio n. 11995 dell'11 marzo 1952 ha dichiarate vincitrici dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 6 giugno 1952

Il prefetto: STRANO

(3057)

PREFETTURA DI ASTI

Graduatoria del concorso ad un posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Asti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 2411 Div. 3ª San. del 12 marzo 1951, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Asti;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per la sanità in data 5 ottobre 1951, con il quale viene nominata la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto ed il successivo decreto 20 marzo 1952, con il quale viene sostituito un membro della Commissione giudicatrice anzidetta;

Visto il proprio decreto n. 9954, con il quale veniva ammesso al concorso un solo candidato, dott. Soave Carlo Giuseppe;

Viste le risultanze formulate dalla Commissione giudicatrice del concorso in oggetto con le quali il dott. Soave Carlo Giuseppe viene dichiarato idoneo;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 e gli articoli 23 e 75 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie n. 281 dell'11 marzo 1935;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice di cui alle premesse, con la quale il dott. Soave Carlo Giuseppe viene dichiarato idoneo con punti 149/200.

Art. 2.

Il dott. Soave Carlo Giuseppe è dichiarato vincitore del posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Asti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia, sul bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provincia di Asti.

Asti, addì 13 giugno 1952

Il prefetto: IODICE

(3062)

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

Con decreto n. 16722, div. 3ª San., del Prefetto di Vicenza, è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1950:

1. Andreolli dott. Guido . . . . punti 58,753
2. Possaghi dott. Ubaldo . . . . » 57,977
3. Faggioni dott. Giuseppe . . . . » 57,547
4. Fabrello dott. Eugenio . . . . » 57,305
5. Spizzo dott. Willy . . . . » 56,863
6. Conte dott. Domenico . . . . » 56,562
7. Bonelli dott. Luigi . . . . » 55,980
8. Pedrazzoli dott. Emilio . . . . » 55,121
9. Brunello dott. Giusto . . . . » 54,998
10. Chiesa dott. Gino . . . . » 54,564
11. Perinelli dott. Mario . . . . » 54,407
12. Conterno dott. Luigi . . . . » 53.887
13. Corrà dott. Gaetano . . . . » 53,583
14. Ambrosio dott. Giovanni . . . . » 53,576
15. Marchesini dott. Tullio . . . . » 53,485
16. Crestani dott. Ezio . . . . » 52,722
17. Di Giacomo dott. Fernando . . . . » 52,698
18. Cappio dott. Massimo . . . . » 52,320
19. Gennari dott. Leone . . . . » 52,160
20. De Perini dott. Guido . . . . » 51,751
21. Busnardo dott. Marcello . . . . » 51,473
22. Nicolato dott. Luigi . . . . » 51,741
23. Ciscato dott. Marcellino . . . . » 51,553
24. Modolo dott. Giorgio . . . . » 50,999
25. Andretta dott. Giuseppe . . . . » 50,914
26. Dudine dott. Giuseppe . . . . » 50,894
27. Canevazzi dott. Remo . . . . » 50,880
28. Criscuolo dott. Raffaele . . . . » 50,810
29. Bernardi dott. Mirko . . . . » 50,765
30. Zoccarato dott. Arrigo . . . . » 50,706
31. Suppa dott. Francesco . . . . » 50,670
32. Bettuzzi dott. Valentino . . . . » 50,568
33. Cerquetti dott. Aguinaldo . . . . » 50,355
34. Celotto dott. Mario . . . . » 50.318
35. Zoso dott. Luigi . . . . » 50,220
36. Ferro dott. Libero . . . . » 50,217
37. Libondi dott. Renato . . . . » 50,192
38. Diena dott. Sergio . . . . » 50,154
39. Carli dott. Arnaldo . . . . » 50,068
40. Buscaroli dott. Alberto . . . . » 50,050
41. Barichello dott. Bruno . . . . » 50,048
42. Burul dott. Ulmo . . . . » 50,042
43. D'Alessandro dott. Emilio . . . . » 50,000
44. Cappi dott. Vilmo . . . . » 49,976
45. Tregnaghi dott. Bruno . . . . » 49,644
46. Buccioli dott. Averardo . . . . » 49,553
47. Dal Lago dott. Anacleto . . . . » 49,452
48. Bregola dott. Romolo . . . . » 49,418
49. Mandolini dott. Antonio . . . . » 49,255
50. Palazzolo dott. Agostino . . . . » 49,129
51. Ortolan dott. Alberto . . . . » 49,120
52. Madeysch dott. Sigismondo . . . . » 49,119
53. Malagoli dott. Alberto . . . . » 49,118
54. Fioretto dott. Luigi . . . . » 49,073
55. Schiesari dott. Vincenzo . . . . » 49,070
56. Fè dott. Demetrio . . . . » 48,867
57. Locarni dott. Albino . . . . » 48,577
58. Todesco dott. Amatore . . . . » 48,530
59. Ronco dott. Aldo . . . . » 48,414
60. Munari dott. Vittorio . . . . » 48,273
61. Stevani dott. Nerone . . . . » 48,015
62. Barbieri dott. Egisto . . . . » 47,993
63. Galiotto dott. Attilio . . . . » 47,869
64. Fanzago dott. Filippo . . . . » 47,845
65. Zandonà dott. Adelino . . . . » 47,762
66. Maran dott. Giuseppe . . . . » 47,526
67. Faccio dott. Salvino . . . . » 47,501
68. Giovagnoli dott. Umberto . . . . » 47,485
69. Pamato dott. Mario . . . . » 47,453
70. Fabbian dott. Mario . . . . » 47,385
71. Simonato dott. Mario . . . . » 47,318
72. Rossano dott. Adriano . . . . » 47,271
73. Quattrocchi dott. Salvo . . . . » 47,195
74. Gori dott. Leonardo . . . . » 47,120
75. Stefani dott. Giovanni . . . . » 47,044

76. Milani dott. Gabriele punti 46,921
77. Novello dott. Vincenzo » 46,855
78. Maso dott. Giuseppe » 46,852
79. Rossetto dott. Antonio » 46,760
80. Negri dott. Mario » 46,746
81. Gottin dott. Giovanni » 46,710
82. Mostacci dott. Leone » 46,576
83. Jannuzzi dott. Arturo » 46,543
84. Ingardi dott. Dionisio » 46,307
85. Bergamo dott. Fulvio » 46,235
86. Melis dott. Mario » 46,204
87. Ferronato dott. Giovanni » 46,191
88. Bernardini dott. Antonio » 46,102
89. Dall'Oca dott. Egidio » 46,101
90. Serraiotto dott. Luigi » 46,063
91. Rasià dott. Bruno » 46,044
92. Bovolin dott. Amos » 46,032
93. Mauro dott. Marino » 45,955
94. Urbani dott. Francesco » 45,685
95. Paganelli dott. Nerio » 45,617
96. Rodeghiero dott. Andrea » 45,607
97. Scarsi dott. Giovanni » 45,605
98. Vedove dott. Giannalvise » 45,595
99. Mantia dott. Giancarlo » 45,575
100. Bicego dott. Attilio » 45,437
101. Terlizzi dott. Donato » 45,370
102 Montagnà dott. Severino » 45,345
103. Lepenne dott. Francesco » 45,257
104. Simeoni dott. Amelio » 45,140
105. Marì dott. Guido » 44,989
106. Catalino dott. Giuseppe » 44,909
107. Morisani dott. Pietro » 44,868
108. Magagnotto dott. Venceslao » 44,822
109. Stasi dott. Cosimo » 44,802
110. De Poli dott. Mario » 44,750
111. Daldan dott. Severino » 44,737
112. Battaglia dott. Agostino » 44,577
113. Verlato dott. Remigio » 44,231
114. Rioda dott. Giuliano » 44,187
115. Sernaglia dott. Giancarlo » 44,186
116. Marchetto dott. Fortunato » 44,161
117. Di Bernardo dott. Pietro » 44,156
118. Nicolin dott. Antonio » 44,106
119. Soldà dott. Alessandro » 43,966
120. Ottobrelli dott. Giuseppe » 43,942
121. Randon dott. Antonio » 43,861
122. Ronconi dott. Gianfranco » 43,651
123. Martignago dott. Aldo » 43,469
124. Bruzzo dott. Pietro » 43,410
125. Vaona dott. Bartolomeo » 42,938
126. Rizzato dott. Giuseppe » 42,927
127. Gastaldello dott. Giovanni » 42,883
128. Vianello dott. Aldo » 42,870
129. Dal Secco dott. Alfredo » 42,829
130. Bittante dott. Luigi » 42,731
131. De Franceschi dott. Giovanni » 42,718
132. Negri dott. Angelo » 42,617
133. Bombarda dott. Walter » 42,425
134. Bilancini dott. Giuseppe » 42,420
135. Francescon dott. Giacomo » 42,262
136. Negri dott. Guido » 42,108
137. Soliman dott. Ilvo » 42,058
138. Prati dott. Giuseppe » 42,024
139. Tischler dott. Alfredo » 41,852
140. Pilla dott. Dario » 41,833
141. De Poli dott. Bruno » 41,715
142. Prosdocimi dott. Francesco » 41,705
143. Verzè dott. Carlo punti 41,685
144. Pozzi dott. Francesco » 41,465
145. Fraccaro dott. Antonio » 41,343
146. Sommacal dott. Mario » 41,094
147. Meggiolan dott. Ugo » 40,980
148. Rigoni dott. Vittorio » 40,975
149. Marchetto dott. Angelo » 40,841
150. Meneghini dott. Giulio » 40,765
151. Ferrari dott. Franco » 40,533
152. Sorio dott. Marino » 40,495
153. Mignolo dott. Renato » 40,364
154. Palladino dott. Umberto » 40.192
155. Mabilia dott. Remo. » 39,824
156. Franciosini dott. Silvio » 39,604
157. Stocchero dott. Gino » 39,523
158. Pacchin dott. Carlo » 39,265
159. Sgroi dott. Domenico » 38,716
160. Visco dott. Giovanni » 38,493
161. Granata dott. Giovanni » 38,273
162. Viscardi dott. Filippo » 38,244
163. De Logu dott. Antonio » 38,028
164. Garbin dott. Ferruccio » 37,935
165. Girardi dott. Armando » 37,602
166. Falcone dott. Fulvio » 37,141
167. Fassina dott. Pietro » 36,966
168. Didino dott. Antonio » 36,567

Vicenza, addì 10 giugno 1952

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1950;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in seduta del 3 giugno 1952;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva detta graduatoria;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le leggi 1° agosto 1921 e 3 giugno 1950, n. 375;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Andreolli dott. Guido: Altavilla Vicentina;
2) Possaghi dott. Ubaldo: Recoaro Terme (1° reparto);
3) Faggioni dott. Giuseppe: Lonigo (1° reparto);
4) Fabrello dott. Eugenio: Longare;
5) Spizzo dott. Willy: Castelgomberto;
6) Conte dott. Domenico: Bressanvido;
7) Bonelli dott. Luigi: Brogliano;
8) Chiesa dott. Gino: Tezze sul Brenta 2ª condotta;
9) Perinelli dott. Mario: Poiana Maggiore;
10) Conterno dott. Luigi: Cartigliano;
11) Corrà dott. Gaetano: Montorso Vicentino;
12) Ambrosio dott. Giovanni: Roana 1ª condotta;
13) Marchesini dott. Tullio: San Germano dei Berici;
14) Crestani dott. Ezio: Altissimo;
15) Dudine dott. Giuseppe (inv. guerra): Roana 2ª cond.;
16) Buccioli dott. Averardo (inv. g.): Trissino 2ª cond.

Vicenza, addì 10 giugno 1952

Il prefetto: DAL CORTIVO

(3061)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.